



Regolamento per il conferimento di incarichi libero professionali ex art. 7, c. 6, D.lgs 165/2001 e s.m.i.

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento fissa le norme e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, a soggetti esperti esterni all'ARNAS GARIBALDI di comprovata esperienza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.

L'ARNAS GARIBALDI con il presente regolamento ha facoltà di attivare procedure comparative al fine di conferire incarichi individuali, per esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio.

Art. 2 - Presupposti

Ai sensi del 6° comma dell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Azienda può conferire incarichi individuali, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a)l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b)l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c)la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, non è ammesso il rinnovo, l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d)devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3 - Avviso

Il Dirigente della struttura interessata, sussistendo i superiori presupposti di cui all'art. 2, propone al Direttore Generale un progetto adeguatamente motivato nel quale, oltre a dichiarare la impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse aziendali, specifica inoltre le caratteristiche della prestazione, l'oggetto, la durata, il compenso e il finanziamento ottenuto da parte di enti/istituzioni/soggetti esterni.

Con deliberazione del Direttore Generale viene indetto avviso di selezione pubblica, e il relativo bando viene pubblicato sul sito internet della stessa per un periodo non inferiore ai 15 giorni successivi alla Sezione dedicata.

Nell'avviso verrà specificato:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) la durata;
- c) il compenso;
- f) requisiti di ammissione;
- g) termini e modalità per la presentazione delle domande;
- h) modalità di svolgimento della procedura selettiva
- i) materie e modalità dell'eventuale colloquio e relativi argomenti.

Art. 4- Procedura di selezione

Coloro che volessero partecipare alla selezione, devono essere in possesso degli stessi requisiti generali e specifici previsti per la partecipazione a pubbliche selezioni e pertanto nella domanda di partecipazione dovranno indicare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
- possesso del titolo di studio richiesto;

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in carta semplice dovrà pervenire alla sede indicata nel Bando, entro il termine di giorni quindici successivi alla pubblicazione del bando.

Qualora il termine scadesse in giorno festivo, il termine di presentazione si intenderà prorogato al 1° giorno utile non festivo.

La domanda potrà essere presentata al protocollo dell'Azienda o tramite raccomandata a.r., nel qual caso farà fede, come data di invio, il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo di indicare nel bando di concorso la sede presso cui dovranno essere avanzate le relative istanze.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- curriculum vitae datato e firmato;
- titolo di studio e di specializzazione richiesti, oppure fotocopia autenticata nei termini di legge o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e nei limiti del D.P.R. 445/2000, contenente anche la votazione finale;
- originale del certificato di abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo (ove richiesta), oppure fotocopia autenticata nei termini di legge o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e nei limiti del D.P.R. 445/2000;
- elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia originale di ciascuna di esse o fotocopia delle stesse autenticata nei termini di legge;
- ogni altro documento utile ai fini della valutazione;
- elenco in carta semplice e in duplice copia della documentazione presentata, datato e firmato.

Art. 5 - Selezione

Nella stessa deliberazione di indizione dell'avviso il Direttore Generale nomina la Commissione, che procederà alla valutazione dei curricula dei candidati e allo svolgimento dei relativi colloqui.

La Commissione accerterà l'idoneità dei candidati sulla base dei seguenti elementi:

a) mediante la valutazione del curriculum, in rapporto al suddetto incarico.

b) mediante un colloquio diretto alla valutazione della capacità professionali relative all'incarico;

La data del colloquio verrà comunicata ai candidati, almeno 10 giorni prima dell'effettuazione della prova (salvo eventuale rinuncia scritta ai termini da parte degli interessati).

La Commissione redigerà una scheda per ogni candidato nella quale riporterà la valutazione del curriculum, il giudizio del colloquio ed il giudizio complessivo.

Sulla base dell'esito della procedura la Commissione inserirà i candidati idonei in ordine prioritario in apposito elenco.

Art.6 -Obblighi del vincitore

Con delibera del Direttore Generale si procederà all'individuazione del vincitore dell'incarico.

Lo stesso al momento della relativa stipula del contratto di incarico dovrà produrre polizza assicurativa a proprio carico a copertura di eventuale responsabilità civile verso terzi e per infortuni.

Il vincitore dovrà inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di legge previsti, circa la mancanza di situazioni di incompatibilità e circa la consapevolezza che il contratto di collaborazione non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato.

La dichiarazione mendace anche su una sola delle affermazioni di cui sopra, comporterà l'automatica risoluzione dell'incarico medesimo oltre ad eventuali sanzioni di carattere penale, ove previste.

Il collaboratore sarà obbligato a comunicare tempestivamente la eventuale sopravvenuta incompatibilità, che comporterà l'interruzione del rapporto di collaborazione, ove sovrapponibile all'attività di ricerca.

Art.7 -Instaurazione e durata del rapporto di collaborazione

La durata del rapporto deve essere commisurata alle prevedibili necessità dell'Azienda.

Di norma gli incarichi possono avere durata massima di un anno e non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.

L'Azienda potrà prorogare la durata del contratto, ove ne ravvisi motivato interesse, al solo fine di completare i progetti e per eventuali ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando l'ammontare complessivo del compenso pattuito per i progetti medesimi.

L'erogazione del compenso, oltre che all'effettiva disponibilità della somma, è subordinato all'attestazione della corretta esecutività della prestazione da parte del responsabile della Unità Operativa di riferimento e al giudizio favorevole sull'attività dallo stesso prestata e sarà corrisposto con cadenza mensile.

Nel corso della attività potrà essere consentita al titolare la sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, di famiglia o di forza maggiore, per un periodo massimo cumulativo di giorni 60.

I periodi di sospensione dovranno essere recuperati.

Art.8 Obbligo di riservatezza

Il collaboratore è obbligato a mantenere riservati tutti i dati e le notizie apprese nel corso della sua attività, e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto ed è obbligato a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di privacy.

Art.9 Decadenza, rinuncia, preavviso

Decadranno dall'incarico coloro che non assolveranno i compiti loro assegnati o che daranno luogo a rilievi di scarso profitto.

La decadenza, previa presentazione di eventuali giustificazioni da parte del collaboratore, sarà dichiarata dal Direttore Generale su proposta motivata del Dirigente Responsabile.

Il titolare del rapporto di lavoro di collaborazione che intende rinunciare all'incarico conferitogli è tenuto a comunicarlo al Direttore Generale.

Ciascuna delle parti può, anche in mancanza di giusta causa, recedere dal rapporto di collaborazione dando un preavviso di 30 giorni.

E', in ogni caso, facoltà dell'Azienda rinunciare al termine di preavviso.

Art. 10 - Pubblicità

L'Azienda provvede alla pubblicazione sul proprio sito web dei provvedimenti e delle informazioni inerenti i consulenti/collaboratori, secondo le norme vigenti in materia di "trasparenza".

Art. 11 -Disposizioni finali

Il presente atto ha natura e funzione di regolamento interno dell'Azienda.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, potrà farsi riferimento alla vigente normativa concorsuale, se e in quanto compatibile.